# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

**n. 150**

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 27 novembre al 3 dicembre 1991)**

## INDICE


ANGELONI: sui provvedimenti che si intende adottare per far fronte alla grave situazione del carcere di Massa (Massa e Carrara) denunciata dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere stesso (4-06444) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 5483

BARCA: sull'archivio di Stato di Potenza (4-07089) (risp. ANDREOTTI, *ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*) 5484

BOSSI: sugli impiegati iscritti alla cassa di previdenza CPDEL (4-07154) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5485

IMPOSIMATO: sullo stato del procedimento penale a carico della giunta municipale di Meta (Napoli) per l'illegittima concessione di un finanziamento al signor Giglio, proprietario dell'hotel Admiral, per le spese per l'alloggio di eventuali sfrattati (4-05336) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 5487

IMPOSIMATO ed altri: sul seguito dato alla denuncia presentata dal consigliere comunale Angelo Iacazzi relativa a irregolarità commesse dal sindaco di Aversa (Caserta) in merito all'approvazione del piano regolatore generale (4-05809) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5488

PINTO: per la riassunzione in servizio dell'agente di custodia Giovanni Giudice, sospeso cautelarmente dal servizio nel 1989 e successivamente assolto dal tribunale di Roma (4-06579) (risp. MARTELLI, *ministro di grazia e giustizia*) 5489

POLLICE: sulla fuga di ammoniaca che si sarebbe verificata il 19 luglio 1991 sul pontile Enichem nel seno di Priolo (Siracusa) (4-06757) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 5489



TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ANGELONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Atteso che la situazione nel carcere di Massa (Massa Carrara) è la seguente: i detenuti sono circa 200; gli agenti di custodia che vi prestano servizio sono attualmente 128 invece di 205;

considerato:

che gli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il suddetto carcere lamentano «turni di lavoro massacranti, riposi non goduti, ferie che si accumulano, ore di straordinario non retribuite»;

che, a causa di ciò, gli stessi agenti hanno posto in essere una silenziosa ma decisa forma di protesta: astenersi dal consumare il vitto alla mensa obbligatoria senza escludere il passaggio ad iniziative più clamorose nel caso che le loro richieste restassero senza risposta;

preso atto che gli agenti, pur rilevando che la carenza di personale è un fatto generalizzato nelle case di reclusione italiane, hanno dichiarato alla stampa locale (si veda «La Nazione» del 15 maggio 1991): «Nonostante le carenze degli organici, gli agenti di polizia penitenziaria vengono ancora utilizzati per mansioni di carattere amministrativo negli istituti, negli uffici centrali di Roma, nei vari provveditorati regionali, nelle sedi locali; per questo non riusciamo a svolgere regolari turni di lavoro, arriviamo a fare anche 55-60 ore invece delle 36 settimanali, non riusciamo ad usufruire dei normali riposi, nè delle ferie»;

osservato che, a giudizio dei medesimi agenti, «l'istituzione del Corpo della polizia penitenziaria avvenuta con legge dello scorso dicembre ha eliminato alcune sperequazioni ma da allora non è stato incrementato il personale e si è così innescata una sorta di spirale perversa che gli agenti stanno cercando di spezzare» ma che «le loro attese finora sono rimaste deluse» perchè «mancano segnali di buona volontà dall'alto» ed è per questo che hanno deciso di rendere di pubblico dominio il loro disagio e la loro protesta,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti vorrà adottare il competente Ministero per porre sollecito e proficuo rimedio alla precaria situazione denunciata dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Massa.

(4-06444)

(29 maggio 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, con nota n. 107372/3-670 del 31 agosto 1991, l'organico del Corpo di polizia penitenziaria della casa di reclusione di Massa è stato fissato in 143 unità maschili e 2 femminili, a fronte di una capienza massima dell'istituto di 132 detenuti e di una presenza effettiva, nel mese di agosto 1991, di 119 detenuti.

La generale carenza di personale, connessa anche alla recente assunzione dei servizi di piantonamento, non consente – allo stato – ulteriori incrementi organici.

Va osservato, peraltro, che la legge n. 395 del 1990 ha fissato, per le assunzioni di nuovo personale, un piano triennale con inizio dal 1993. Nel 1995 l'organico previsto sarà pari a 40.020 unità, contro le attuali 35.299 e le 22.532 del 1983.

Per intanto, con la predetta nota del 31 agosto 1991, sono state impartite rigorose direttive in ordine al numero degli operatori di polizia penitenziaria da assegnare alle cosiddette «cariche speciali», ossia a compiti non propriamente d'istituto, ma «direttamente connessi ai servizi d'istituto» (articolo 5, comma 3, dell'ordinamento del Corpo): in tali compiti amministrativi (comprendenti anche la gestione delle mense e degli spacci) non potrà essere impiegato personale per una percentuale superiore al limite del 5 per cento – eccezionalmente elevabile fino al 10 per cento ove sussistano valide ragioni – del complessivo contingente assegnato all'istituto.

È stata inoltre rinnovata la raccomandazione di limitare i turni lavorativi all'orario normale e di assicurare un'equa rotazione nei posti di servizio, nella consapevolezza che un personale giustamente soddisfatto nei suoi diritti e nelle sue aspettative è in grado di svolgere meglio, e con più efficacia, i delicati compiti affidatigli.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

(26 novembre 1991)

---

BARCA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere:

per quale ragione a 11 anni dal terremoto del 1980 l'Archivio di Stato di Potenza sia tuttora inaccessibile al pubblico;

alla luce del fatto che si è invece tempestivamente provveduto per rendere di nuovo agibili, attraverso il trasferimento in altra sede, la biblioteca nazionale e quella provinciale, ubicate nello stesso edificio in cui era collocato l'Archivio di Stato, se non ritenga giustificata un'ispezione per accertare eventuali responsabilità vuoi del direttore generale dell'Archivio di Stato di Potenza vuoi di altri funzionari;

infine, se non possa essere provvisoriamente organizzata la consultazione in altra sede creando per coloro che dovranno prelevare di volta in volta i fascicoli nella vecchia sede le stesse condizioni di sicurezza che in ogni caso dovranno essere create per trasferire il complesso del materiale.

(4-07089)

(23 ottobre 1991)

RISPOSTA. – Al fine di consentire in via provvisoria la riapertura al pubblico dell'Archivio di Stato di Potenza, il direttore di quell'istituto è stato di recente autorizzato a stipulare il contratto per la locazione di un immobile sito in via dell'Edilizia 7, nella zona industriale della città, peraltro destinata in futuro ad ospitare altri uffici pubblici.

Tuttavia i problemi logistici dell'Archivio in questione possono essere risolti in via definitiva solo mediante la costruzione di una nuova sede, in un'area già individuata dal comune e per la quale è agli atti del competente ufficio centrale per i beni archivistici di questo Ministero uno studio di fattibilità, che prevede una spesa di circa 15 miliardi.

Poichè il relativo onere non può al momento essere sostenuto da questa amministrazione, si è richiesto al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza di finanziare con i propri fondi tale intervento, acquisendo di conseguenza la proprietà dell'edificando immobile, che questo Ministero si impegnerebbe a sua volta ad assumere in locazione.

In via subordinata, l'Archivio di Stato di Potenza potrebbe trovare sede nel Palazzo Loffredo, sito nel centro storico; quest'ultima soluzione appare comunque difficilmente praticabile in tempi brevi, data l'entità dei lavori di ristrutturazione necessari per rendere proficuamente utilizzabile il predetto immobile.

È stata inoltre ipotizzata la possibilità di impiegare taluni edifici di proprietà della provincia e sinora destinati a sede di strutture ospedaliere.

Si comunica inoltre che la Conferenza regionale dei capi d'istituto della Basilicata ha invitato il prefetto di Potenza, anche nella sua qualità di organo periferico responsabile della protezione civile, ad assegnare al predetto Archivio idonei locali, all'uopo da requisire, o, in alternativa, prefabbricati pesanti, con un volume di almeno 6.000 metri cubi.

Ciò per consentire in via provvisoria la riapertura al pubblico di quell'istituto, attesa l'impossibilità di assumere in locazione idonei locali ad un prezzo ritenuto accettabile dal competente ufficio tecnico erariale.

Si assicura comunque il massimo interessamento di questo Ministero per una idonea soluzione del problema.

*Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali*
ANDREOTTI

(27 novembre 1991)

---

BOSSI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che l'articolo 69 del regio decreto n. 680 del 1938 stabilisce che «gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza (CPDEL), muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purchè la laurea od il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera»

rilevato che la Direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL secondo una propria interpretazione della normativa suddetta ritiene che non sia ammissibile a riscatto il corso di studi per il conseguimento del diploma di «tecnico di istituti medico-biologici», benchè tale diploma sia conseguibile dopo la scuola media superiore, e,

pertanto, da considerarsi di carattere parauniversitario, nonchè sia titolo espressamente richiesto per l'assunzione specifica in enti pubblici;

evidenziato che la Corte dei conti, con decisione n. 59560 dell'11 giugno 1986 - sezione III giurisdizione pensioni civili (depositata nel gennaio 1987), ha ritenuto di esprimersi in contrasto con la interpretazione dell'ente sopra citato, rilevando che va considerato il caso dell'equipollenza, a fini pensionistici, di titoli diversi dalla laurea, e che in proposito, inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 133 del 29 marzo 1991, ha dichiarato illegittima la normativa in essere cui ci si appellava per negare la riscattabilità degli anni;

considerato che le determinazioni della Corte dei conti e della Corte costituzionale si fondano sul principio costituzionale dell'eguaglianza giuridica dei cittadini, ritenendo che la *ratio* delle disposizioni relative al riscatto della durata del legale corso di studi universitari o equiparati è duplice: da un lato si tratta di una disposizione in favore di personale al quale viene richiesta una particolare preparazione, di cui poi le amministrazioni si avvalgono; dall'altro si tratta di un istituto che tende a compensare dipendenti, ai quali, per l'accesso alla carriera, è stato chiesto il possesso di un titolo di studio superiore, cui consegue un ritardo nell'accesso al posto di lavoro, rispetto a dipendenti semplicemente diplomati,

si chiede di sapere:

per quali motivi la Direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL, non ritenga ammissibile a riscatto il corso di studi per il conseguimento del diploma di «tecnico di istituti medico-biologici» rilasciato da scuola universitaria diretta a fini speciali;

quali decisioni abbia assunto o ritenga di assumere l'ente suddetto riguardo il riscatto a fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per conseguire il diploma di «tecnico fisioterapista o della riabilitazione» o il titolo di «assistente sociale», situazioni analoghe a quella in argomento;

se non si intenda opportunamente esprimere una corretta ed autorevole interpretazione di quanto indicato dall'articolo 69 del regio decreto n. 680 del 1938, recependo le menzionate determinazioni della Corte dei conti e della Corte costituzionale, al fine di impartire adeguate disposizioni alla Direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL, disposizioni che consentano di accogliere sollecitamente le domande che gli interessati abbiano formulato per il riscatto dei corsi di studio parauniversitari in questione.

(4-07154)

(5 novembre 1991)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono ammessi a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza erogato dalle casse pensioni degli istituti di previdenza, in base al disposto dell'articolo 8 della citata legge, i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali nonchè quelli, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale,

seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria e riconosciuti dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, purchè il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

Pertanto anche il diploma di «tecnico di istituti medico-biologici» è ora ammesso a riscatto semprechè sussistano i requisiti di cui alla richiamata legge.

In riferimento alla situazione anteriore alla entrata in vigore della legge sopraddetta (10 settembre 1991), si fa presente che la previgente normativa non prevedeva l'ammissibilità a riscatto del diploma *de quo*, nè potevano ritenersi estensibili per via analogica le sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale concernenti altri titoli di studio (n. 765 del 7 luglio 1988; n. 426 del 3 ottobre 1990; n. 133 del 29 marzo 1991).

Per quanto riguarda poi le situazioni analoghe richiamate dall'onorevole interrogante, riferentesi ai diplomi di «tecnico-fisioterapista e della riabilitazione» e di «assistente sociale», si fa presente che già con note di servizio n. 217 del 18 ottobre 1990 e n. 231 del 9 aprile 1991 la Direzione generale degli istituti di previdenza ha impartito le necessarie direttive per l'ammissibilità a riscatto dei menzionati diplomi.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*
PAVAN

(29 novembre 1991)

---

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la giunta municipale del comune di Meta (Napoli) avrebbe approvato un provvedimento che dispone la erogazione di 200 milioni a favore del signor Giglio, titolare dell'Hotel Admiral;

che l'erogazione di detta somma sarebbe stata destinata alle spese per l'alloggio di eventuali sfrattati;

che la spesa appare illegittima perchè manca il parere dell'ufficio tecnico comunale di Meta sulla congruità del prezzo, sulle ragioni della scelta dell'Hotel Admiral con il sistema della trattativa privata e sulla effettiva erogazione della prestazione da parte del destinatario della somma;

che mancano i pareri prescritti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli 53-66);

che per tale condotta illecita i gruppi di minoranza hanno doverosamente inoltrato denunzia all'autorità giudiziaria per abuso in atti d'ufficio ed altri reati;

che ci sarebbe stato l'intervento del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Piano di Sorrento,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato del procedimento penale pendente presso la procura di Napoli e presso la Corte dei conti.

(4-05336)

(2 ottobre 1990)

RISPOSTA. – In riguardo alla interrogazione in oggetto si comunica che, come riferito dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, le indagini di polizia giudiziaria espletate in ordine alle pretese irregolarità nella delibera n. 459 del 6 agosto 1990, quali denunciate da un anonimo in data 20 agosto 1990, hanno dato esito negativo.

I carabinieri di Piano di Sorrento, con rapporto n. 670/1 del 28 settembre 1990, hanno riferito che la delibera in questione è del tutto regolare e che il pagamento di lire 200.000.000 è stato vantaggioso per il comune di Meta, in quanto il credito del Giglio ammontava a lire 266.586.750 oltre interessi e rivalutazione.

In data 16 febbraio 1991 su conforme richiesta del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione degli atti a norma dell'articolo 408 del codice di procedura penale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

(27 novembre 1991)

---

IMPOSIMATO, LIBERTINI, CROCETTA, TRIPODI, VITALE, IMBRÌACO, SALVATO, MONTINARO, ANDREINI, DIONISI, MERIGGI, GRECO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, con riferimento al Piano regolatore generale di Aversa, il consigliere comunale Angelo Iacazzi ebbe a sollecitare, in data 3 dicembre 1988, al sindaco di Aversa una richiesta per un rapido *iter* della procedura di approvazione del Piano regolatore generale già redatto e votato dal consiglio comunale in data 12 aprile 1988;

che tra l'altro il consigliere comunale lamentava l'omessa comunicazione ai tecnici incaricati della progettazione del Piano regolatore generale dell'ulteriore incarico conferito agli stessi per la stesura del regolamento edilizio, strumento urbanistico che deve procedere contestualmente al Piano regolatore generale;

che tale fatto il consigliere stesso denunciò al procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, attesa l'esistenza di una condotta gravemente omissiva ed arbitraria del sindaco di Aversa, penalmente rilevante;

che tale comportamento omissivo, con grave pregiudizio per la collettività, si è protratto impunemente,

gli interroganti chiedono di conoscere se per la denuncia presentata dall'onorevole Angelo Iacazzi sia stata promossa azione penale e quale sia lo stato del procedimento.

(4-05809)

(17 gennaio 1991)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che il procedimento penale n. 192/89, instaurato presso la pretura di Aversa – a seguito dell'esposto presentato da Angelo Iacazzi – e trasmesso alla procura circondariale di Santa Maria

Capua Vetere in data 10 novembre 1989, è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari della stessa città, essendo il reato ascritto al sindaco di Aversa (articolo 328 del codice penale) estinto per amnistia.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

(26 novembre 1991)

---

PINTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'agente di custodia Giovanni Giudice, in servizio presso la casa circondariale Rebibbia di Roma, in data 30 ottobre 1989 fu cautelarmente sospeso dal servizio in conseguenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico;

che il Giudice, con sentenza del 31 ottobre 1990, divenuta definitiva ed irrevocabile, fu assolto dal tribunale penale di Roma da tutte le imputazioni ascrittegli, con la formula «perchè il fatto non sussiste»;

che da allora il Giudice ha ripetutamente ma invano richiesto la riassunzione in servizio cui ha sacrosanto diritto;

che, dopo otto mesi dall'anzidetta assoluzione piena, nessuna notizia è pervenuta all'interessato e ciò con grave danno economico e morale;

che appare ingiustificato ed intollerabile in uno Stato democratico il perdurare di un silenzio che assume tutto il peso ed il significato di una autentica omissione di un atto di ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere quali gravi motivi abbiano indotto il Ministero di grazia e giustizia ad omettere sin qui l'atto dovuto della riassunzione in servizio dell'agente di custodia Giovanni Giudice e se non si ritenga di provvedere con urgenza ad ogni giusto conseguenziale adempimento di legge.

(4-06579)

(25 giugno 1991)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che questo Ministero sta predisponendo il decreto di reintegrazione in servizio dell'agente Giovanni Giudice.

Il lamentato ritardo è unicamente dovuto alla entrata in vigore, durante l'*iter* della pratica, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che ha modificato la competenza degli organi chiamati a giudicare, in via disciplinare, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTELLI

(27 novembre 1991)

---

POLLICE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che il 19 luglio 1991 si sarebbe verificata una consistente fuga di ammoniaca sul

pontile Enichem ubicato nel seno di Priolo (punti 33-34-35-36) in provincia di Siracusa, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia intervenuto o intenda intervenire per conoscere:

*a*) quale sia stata l'entità della perdita, a partire da quando e per quanto tempo si sia verificata;

*b*) quale ne sia stata la causa;

*c*) quali contromisure siano state prese, e da parte di chi, per fronteggiare l'emergenza;

*d*) se siano registrati casi di intossicazione tra gli addetti al pontile e tra gli operatori intervenuti;

*e*) quali conseguenze si possano avere per i cittadini di Priolo nel caso che la nube tossica fosse stata sospinta sull'abitato;

*f*) quale sia la probabilità stimata del ripetersi di un incidente simile;

*g*) quali controlli, e da parte di chi, siano stati effettuati sulla linea prima di rimetterla in funzione e se non si ritengano necessari.

(4-06757)

(24 luglio 1991)

RISPOSTA. – Alle ore 16,45 del 19 luglio 1991, poco dopo l'inizio delle operazioni di carico di ammoniaca sulla motonave «Capo Rosso» attraccata alla banchina n. 33 del pontile Enichem di Priolo in area SG14, si è verificata la fuoriuscita di una modesta quantità di vapori che trafilavano attraverso la coibentazione della linea denominata «oleodotto 91B» (linea condizionamento ammoniaca) all'altezza del pilone 39.

Immediatamente sono stati attivati i sistemi fissi di protezione al pontile (muro d'acqua lungo tutto il percorso del pontile e intervento dei mezzi mobili del servizio interno antincendio), mentre, in via precauzionale, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del porto di Augusta.

Dell'incidente sono stati subito informati la prefettura, la capitaneria di porto di Augusta, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa, il sindaco del comune di Priolo e l'amministrazione provinciale.

I vapori immessi all'esterno sono stati di limitata quantità (il prodotto trovavasi a circa 33°C ed un quantitativo di ammoniaca pari a 2 chilogrammi/ora libera un flusso di vapori di circa 3 metri cubi/ora) ed il fenomeno si è esaurito in poco tempo.

Non si sono registrati malori o disturbi di sorta nè fra il personale dello stabilimento nè tra quello intervenuto sul luogo dell'incidente.

La limitata quantità di vapori interessata dal trafilamento esclude possibilità di ricaduta sull'abitato di Priolo.

Allo scopo di eliminare potenziali perdite, le tubazioni esistenti nello stabilimento Enichem destinate a veicolare idrocarburi o prodotti chimici sono state realizzate assicurando la continuità metallica e quindi il minor numero possibile di accoppiamenti flangiati e/o valvole.

Inoltre la gestione degli oleodotti dei pontili è garantita da una costante attività di vigilanza da parte di tecnici specializzati sia da terra che da mare (motobarche di sicurezza e antinquinamento).

Peraltro i parametri necessari al controllo delle operazioni (temperatura, pressioni, eccetera) sono seguiti in sala-controllo dove è sempre presente un presidio di tecnici.

Tutte le linee ed i relativi sistemi sono periodicamente sottoposti ad interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) sulla base delle risultanze delle ispezioni e dei collaudi.

I piani di ispezione su linee ed apparecchiature vengono attuati sia in corso di esercizio sia durante fermate parziali o totali degli impianti e sistemi connessi e consistono in:

controllo visivo per corrosione esterna;
controllo spessimetrico;
radiografie sui giunti;
liquidi penetranti sui giunti.

Sulla linea interessata dall'evento in questione sono stati effettuati i predetti controlli in data 3 luglio 1988 e 22 ottobre 1990 a seguito dei quali non veniva segnalata alcuna anomalia significativa.

Pertanto, alla luce delle modalità operative attuate e dei controlli costantemente eseguiti, le probabilità di accadimento di tali eventi sono da ritenersi trascurabili.

Dopo l'incidente, la linea in cui si era verificata la fuoriuscita è stata sottoposta da parte della commissione prevista dall'articolo 48 del regolamento del codice della navigazione a tre sopralluoghi (il 23, 26 e 30 luglio 1991), dai quali non emergevano sulla cennata linea segni di corrosioni, lesioni o danni di alcun genere.

Conseguentemente, la predetta commissione ha espresso parere favorevole alla esecuzione di lavori di ripristino della linea, previa realizzazione di ulteriori verifiche (radiografie delle saldature effettuate, controlli spessimetrici, controllo con liquidi penetranti, pressatura pneumatica della linea a non meno di 20 chilogrammi/centimetri quadrati).

La commissione anzidetta, inoltre, ha proceduto al controllo, con esito positivo, della efficienza dei sistemi antincendio e di sicurezza posti lungo il pontile, costituiti da:

muro d'acqua corrente ai lati del pontile sino alla testata;

impianto di spegnimento fisso acqua-schiuma con monitori oscillanti posti in corrispondenza delle banchine di ormeggio (33 - 34 - 35 - 36);

valvola di intercettazione manuale dell'oleodotto situata alla radice del pontile.

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

(25 novembre 1991)